

dai locali a quello della vendita all'Istituto sarebbe a carico di questo ultimo.-

2°) Resta abolito l'art.9 che concede all'Istituto per il costruendo palazzo la esenzione dal contributo di miglioria per anni venticinque.-

Questa clausola è una di quelle di stile nei contratti dell'Istituto ed è stata dettata, specie per le grandi Città in cui il susseguirsi di nuove opere, rende più facile l'applicazione del contributo di miglioria. Non sembra che la medesima possa portare, se tolta dal contratto di Rovigo, danno all'Istituto, poichè il palazzo del medesimo ~~del medesimo~~ sistema la intera zona, sicchè non è prevedibile che entro venticinque anni debba venire un contributo di miglioria.-

3°) Viene abolito l'art.10 che concede per il costruendo palazzo la esenzione della imposta consumo sui materiali da costruzione.-

Anche questa clausola è una di quelle di stile.- Della validità della medesima si può dubitare, tanto che il Servizio Legale ha consigliato di modificarla nel senso di addossare il carico della tassa sui Comuni.-

Il Servizio Immobiliare calcola che l'onere della tassa stessa sia di circa L.100.000.-

4°) Resta abolito l'art.14 che esonera l'Istituto dalla eventuale tassa sui balconi.-

5°) Resta abolito l'art.15 che esonera l'Istituto dai corrispettivi e tributi per l'occupazione del suolo pubblico durante i lavori.-

Anche le due clausole degli artt.14-15 rappresentano clausole di stile nei contratti dell'Istituto: il loro valore, nella specie, non è determinabile in modo preciso.-

Per quanto si riferisce ai balconi, risultano dal progetto quelli esistenti, ma va osservato che oggi il Comune di Rovigo non